

N. R.G. 16320/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **16320/2019** promossa da:

P. [REDACTED] G. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

attore

contro

P. [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED]

convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attore:

“Voglia l'Ill.mo Giudicante, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice e per l'effetto:

accertare e dichiarare, stante quanto premesso in narrativa, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma;

- per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 3.711,45;

- per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 6.909,38;



- per l'effetto, condannare la convenuta società P [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 10.620,83;
- condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario”.

Per la convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, senza alcuna inversione dell’onere probatorio, anche in via cautelare, monitoria e/o sommaria, deduzione e/o eccezione, e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre così decidere e riportandosi agli atti di causa.

In via preliminare: accertare e /o dichiarare le pretese di controparte prescritte.

Sempre in via preliminare: accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Convenuta con particolare riferimento alla ripetizione dei costi assicurativi, delle commissioni a favore della mandataria e/o dell’agente.

Nel merito: accertato e/o dichiarato, anche in considerazione della legge applicabile rationae temporis, nonché del chiaro dato contrattuale che le somme corrisposte alla Convenuta a titolo di commissioni non sono ripetibili pertanto, respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, pertanto, rigettare tutte le domande attoree. Accertare e dichiarare che il tasso di interesse del contratto di finanziamento per cui è causa non è superiore al tasso soglia e, per l’effetto, rigettare le domande di controparte.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, compensi ed onorari tutti della lite”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

P. G. ha convenuto in giudizio P. s.p.a. allegando di aver stipulato con K. s.p.a. nel mese di febbraio 2008 (segnatamente, in data 29.2.2008) il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione n. 248435, successivamente ceduto a P. per un importo capitale lordo di € 21.000,00, da rimborsare in 120 rate da € 175,00 ciascuna, con quota di interessi stabilita in € 3.876,29, per un TAN contrattuale pari al 4,20%.

L'attore ha, altresì, esposto che, al momento della liquidazione del capitale, erano stati detratti anticipatamente costi del credito ulteriori agli interessi per un totale di € 6.932,38 - di cui € 1.208,07 a titolo di premio assicurativo - con conseguente erogazione al G. di un importo netto di € 10.148,53.

Allegato, quindi, che il T.A.E.G. contrattuale era pari al 18,14% e che il tasso soglia rilevato trimestralmente nel periodo di stipula del contratto era fissato nel 15,15%, l'attore ha lamentato la natura usuraria del tasso praticato e invocato l'applicazione della sanzione di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c., domandando in ripetizione il complessivo importo di € 10.620,83 (a titolo di rimborso di interessi, commissioni e premio assicurativo, con esclusione di tasse e imposte) e precisando di aver estinto anticipatamente il contratto alla 97° rata e di aver richiesto in via stragiudiziale a P. la restituzione di tutti i costi sostenuti all'atto della stipulazione del contratto, richiesta alla quale la controparte aveva risposto negativamente, mancando altresì - successivamente - di aderire al tentativo di mediazione promosso dall'attore.

A seguito di rituale notificazione dell'atto di citazione, si è costituita in giudizio la società convenuta, la quale, confermata la stipulazione *inter partes* del contratto di finanziamento alle condizioni già riepilogate dall'attore e confermata l'anticipata risoluzione del rapporto nel mese di aprile 2016 su richiesta del cliente, ha, in via preliminare, eccepito la "prescrizione decennale" dell'avversaria domanda di ripetizione relativamente alle commissioni pagate al momento della sottoscrizione del contratto, sostenendo l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dal febbraio 2008 (data di stipulazione del contratto) all'aprile 2019 (data di messa in mora di P.).

La convenuta ha, quindi, negato il superamento del tasso soglia, deducendo l'erroneità del confronto tra T.E.G.M. e T.A.E.G. operato dalla controparte ed evidenziando che secondo le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi vigenti all'epoca della stipulazione del contratto, le spese assicurative certificate da apposita polizza non dovevano essere incluse nel calcolo del tasso ai fini della verifica dell'usura. Conseguentemente la convenuta ha calcolato un tasso effettivo globale contrattuale pari al 14,61%, inferiore al tasso soglia del periodo del 15,51%, e concluso per la legittimità del tasso pattuito. Dedotta, quindi, l'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 125-sexies



t.u.b., ha soggiunto l'insussistenza del diritto del cliente a vedersi proporzionalmente rimborsato, a seguito dell'anticipata risoluzione contrattuale, il premio già pagato, negando altresì il diritto alla restituzione delle commissioni pagate all'intermediario, in forza di specifica clausola contrattuale di esclusione approvata *ex artt.* 1341 e 1342 c.c.

Da ultimo, P. [REDACTED] ha eccepito il “*difetto di legittimazione passiva*” in relazione alle domande restitutorie concernenti il premio assicurativo, in quanto non incassato dalla convenuta ma dalla compagnia assicuratrice C. [REDACTED] A. [REDACTED] s.p.a.

Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, la causa è stata istruita a mezzo di c.t.u. volta a verificare la natura usuraria o meno del tasso pattuito in contratto, “*tenuto conto, unitamente agli oneri connessi alla concessione del credito, del costo dell'assicurazione*”; nel caso di accertato superamento del tasso soglia alla data di stipulazione del contratto, è stato dato mandato al c.t.u. di “*conteggiare in vista dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c., gli interessi corrisposti nonché i costi e le spese sostenute per l'erogazione del credito*” (cfr. quesito formulato all'udienza del 6.5.2021).

All'esito del deposito dell'elaborato tecnico, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda di P. [REDACTED] G. [REDACTED] è fondata e merita accoglimento, dovendosi, in primo luogo, escludere che l'azione sia prescritta.

Trattandosi, infatti, di domanda volta alla ripetizione di un indebitto, la prescrizione è decennale e decorre, come chiarito dalla giurisprudenza in materia di contratti di finanziamento ad esecuzione frazionata, non dalla sottoscrizione del contratto o dai singoli anticipi/pagamenti rateali, ma dall'estinzione del rapporto, che nella specie è avvenuta ad aprile 2016, con la conseguenza che l'azione deve ritenersi tempestiva.

Nel merito, la valutazione della fondatezza della pretesa attorea richiede di dirimere la nota questione se, ai fini del calcolo del T.E.G. (tasso effettivo globale) relativo al rapporto in contestazione, debbano o meno essere ricompresi i costi assicurativi, anche laddove le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio (c.d. T.E.G.M.) ai sensi della legge sull'usura dettate dalla Banca d'Italia - norme secondarie aventi la funzione di attuare il disposto dell'art. 644 c.p. - all'epoca della stipulazione del contratto avevano espressamente previsto (a differenza di quelle emanate a partire dal 2009) l'esclusione di tali spese assicurative ai fini della determinazione del T.E.G.M. e quindi del tasso-soglia antiusura.

Come anticipato nell'ordinanza che ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio e formulato il relativo



quesito, la giurisprudenza di legittimità sinora pronunciata in materia da alla suddetta questione risposta affermativa, statuendo che *“ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”* (Cass. n. 8806/2017). Tale principio è stato più volte, anche di recente, confermato dalla Suprema Corte in ipotesi di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 3025/2022, Cass. n. 17466/2020 e Cass. n. 22458/2018).

Le citate pronunce della Suprema Corte evidenziano la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644, comma 5, c.p. - secondo cui *“per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”* - alla quale si devono necessariamente uniformare e con la quale si devono raccordare le diverse disposizioni che intervengono in materia.

Le sentenze di legittimità in commento escludono, per contro, che assuma rilievo, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, la circostanza che la Banca d’Italia, all’epoca della stipulazione del rapporto, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi; richiamano, al riguardo, il proprio precedente a Sezioni Unite n. 16303/2018, secondo cui il fatto che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall’art. 644, comma 5, c.p., dovrebbe invece essere inserita (si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto) rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare, ma non comporta l’esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli.

La non vincolatività della normazione secondaria confliggente con quella primaria è stata affermata anche da Cass. Sez. Unite n. 19597/2020 in tema di interessi moratori e usura, occasione in cui la S.C. ha sancito che, anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) *“in ragione dell’esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in*



concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato".

Identico ragionamento - venendo al caso oggetto di lite - la Suprema Corte ha, come già rilevato, svolto in riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, pertanto, ha ritenuto non rilevante nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto (da ultimo Cass. n. 3025/2022; conf. Cass. n. 22465/2021).

A fronte di simili ripetuti arresti di legittimità, pronunciati anche a sezioni unite, pur dovendosi ritenere del tutto ragionevole attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del T.E.G.M. e quella di calcolo del T.E.G., tale omogeneità non va intesa in termini assoluti, non potendo volgere a discapito della centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria e quindi non potendo comportare l'irrelevanza giuridica di un costo inerente ma non contemplato a livello ministeriale.

Ne deriva che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, nel calcolo del T.E.G. devono comunque essere conteggiate le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, quand'anche non rilevate dai decreti ministeriali, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p.

Tale tasso effettivo globale va, poi, confrontato con l'unico parametro di riferimento possibile, ossia il tasso soglia.

Operando un simile raffronto, il c.t.u. nominato, dopo aver verificato che lo sviluppo del piano di ammortamento in concreto praticato è stato conforme a quanto contrattualmente pattuito, ha calcolato un tasso effettivo globale del 16,67% a fronte di un tasso soglia di periodo pari al 15,51%, concludendo, del tutto condivisibilmente, per una valutazione tecnica di superamento di tale soglia.

Il c.t.u. ha, quindi, provveduto a quantificare in complessivi € 10.630,37 gli interessi, le commissioni e gli oneri versati dal cliente per l'erogazione del credito, di cui:

- € 3.711,45 a titolo di interessi passivi effettivamente corrisposti;
- € 610,85 a titolo di commissioni di gestione;
- € 4.830,00 a titolo di compenso per attività istruttoria dell'intermediario;
- € 270,00 a titolo di spese fisse;
- € 1.208,07 a titolo di premio assicurativo anticipato.

Tenuto, peraltro, conto che una piccola quota di spese di gestione risulta, secondo le stesse allegazioni attoree, essere stata rimborsata in sede di estinzione anticipata, il totale di interessi e oneri effettivamente corrisposti dall'attore risulta pari a € 10.620,83, ossia all'importo oggetto di domanda di ripetizione.



Orbene, ritiene il tribunale che i suddetti oneri siano tutti suscettibili di ripetizione ex art. 1815, secondo comma, c.c.

La norma stabilisce, come noto, che *“se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*: la nullità della clausola con cui sono stati pattuiti interessi usurari determina, dunque, il diritto alla ripetizione di quelli illegittimamente versati.

Come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, una interpretazione della suddetta regola coerente con il sistema della normativa anti-usura in cui la stessa è inserita impone di considerare la gratuità non come limitata agli importi espressamente versati a titolo di “interessi” ma come estesa anche gli altri oneri contrattuali (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), comprese le spese assicurative, dovendosi intendere per “interessi” (art. 1815, comma 2 c.c.) tutti i costi e gli oneri direttamente “collegati” all’erogazione del credito, con l’unica esclusione di quelli dovuti per imposte e tasse. Ciò discende da una lettura sistematica degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., mediante i quali il legislatore, volendo sanzionare il fenomeno usurario, accomuna gli interessi e gli altri oneri e costi accessori delle operazioni di finanziamento.

Del resto, se le spese di assicurazione devono essere calcolate ai fini della configurabilità dell’usura, appare logica conseguenza che le stesse siano considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva. Pertanto, una volta accertato che il superamento del tasso soglia consegue all’inclusione del costo della polizza nel calcolo del T.E.G., anche il suddetto costo andrà espunto dalle somme dovute dal mutuatario ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, c.c.

L’accostamento - ai fini del trattamento normativo - degli “altri oneri” accessori al finanziamento agli interessi strettamente intesi non è, peraltro, ipotesi circoscritta alla legislazione in materia di usura, se si considera che anche l’art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b. - ai sensi del quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore *“ha diritto alla riduzione ... degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”* - fa riferimento a una nozione onnicomprensiva di *“costo del credito”*, così come definito dall’art. 121, comma 1, lett. e), t.u.b., in base al quale il suddetto aggregato *“indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”*.

Il richiamo all’art. 125-*sexies* t.u.b. non deve, peraltro, fuorviare.

L’attore non ha, infatti, domandato il rimborso, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, delle spese versate al momento della stipulazione in ragione della anticipata restituzione del finanziamento, ma ha lamentato l’usurarietà del finanziamento e chiesto l’applicazione della sanzione di gratuità come stabilita dal secondo comma dell’art. 1815 c.c. Ne consegue che le difese svolte dalla



convenuta in tema di rimborso spese per anticipata cessazione del rapporto non appaiono rilevanti.

Né sussiste il difetto di legittimazione passiva sollevato da P [REDACTED]

La pretesa restitutoria dell'attore ha, infatti, ad oggetto costi del credito tutti riportati nel contratto di finanziamento e versati dal cliente alla società finanziaria all'atto della stipulazione del contratto.

La copertura assicurativa, imposta o comunque collegata all'operazione di credito, era funzionale ad assicurare al creditore la restituzione totale o parziale del finanziamento in caso di decesso del cliente e, pertanto, stipulata - direttamente dalla banca (cfr. contratto, punto 6, pag. 2 e "polizza" allegati all'atto di citazione) - nell'interesse del finanziatore al contenimento del rischio di una insolvenza del debitore, con funzione di copertura del credito.

Stante, inoltre, la contestualità delle anticipazioni, comprensive dell'importo del premio assicurativo, effettuate dal consumatore all'atto della stipula del contratto, la restituzione *ex art.* 1815 c.c. di tutti i costi connessi alla concessione del finanziamento non può che avvenire nel contesto unitario della domanda di ripetizione rivolta dal cliente alla banca, unico soggetto con cui si è effettivamente svolta la trattativa che ha condotto alla conclusione del contratto, anche considerando che in ordine all'applicazione dei costi esterni di assicurazione il cliente non risulta avere avuto margine di opzione.

Anche in vista dell'effettività della tutela del consumatore, deve, pertanto, riconoscersi il diritto di quest'ultimo di far valere la gratuità del rapporto una volta per tutte e nei confronti della controparte contrattuale, alla quale va imputato di aver praticato un costo complessivo del credito superiore alla soglia usuraria (fatte salve eventuali azioni di regresso).

Si deve, pertanto, concludere che la sanzione di gratuità del finanziamento prevista dal secondo comma dell'art. 1815 c.c. comprenda, oltre agli "interessi" usurari, anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla erogazione del credito, in quanto tutti concorrenti a determinare l'illegittimo superamento della soglia usuraria (in tal senso v. tra le molte Trib. Bari 30.5.2023, Corte Appello Milano, 21.2.2023 n. 590; Corte Appello Torino 9.1.2023, n. 3, Trib. La Spezia, n. 18.2.2020).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con riduzione al 50% della fase decisionale, stante il deposito di una sola comparsa conclusionale da parte dell'attore.

Anche le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in ragione degli esiti della stessa, vanno poste a carico della parte soccombente nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.



p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

condanna P [REDACTED] s.p.a. alla restituzione in favore di P [REDACTED] G [REDACTED] dell'importo di € 10.620,83 oltre interessi legali dalla data della domanda al pagamento effettivo;

condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 4.226,50 a titolo di compensi ed € 264,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, spese da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

Brescia, 1 settembre 2023

Il Giudice

dott. Angelica Castellani

